

Vendite a distanza al bivio esterometro

Per gli obblighi comunicativi irrilevante il fatto che il cessionario sia un "privato"

/ Emanuele GRECO e Simonetta LA GRUTTA

In base alla disciplina di cui all'[art. 41](#) comma 1 lett. b) del DL 331/93, le [vendite a distanza](#) riguardano le cessioni di beni, con trasferimento in un altro Stato membro, nei confronti di "privati" ivi stabiliti. Il **trattamento IVA** di tali operazioni dipende da diverse situazioni alternative:

- se l'ammontare annuale delle vendite a distanza nei confronti di uno specifico Stato membro, è superiore a 100.000 euro (o alla diversa soglia che tale Stato ha previsto), l'IVA è dovuta nello Stato di destinazione dei beni;
- se l'ammontare è pari o inferiore alla predetta soglia (100.000 euro o eventuale minore importo previsto dallo Stato interessato), l'IVA è applicata in Italia ossia lo Stato di partenza dei beni;
- se l'ammontare è pari o inferiore alla predetta soglia, il soggetto passivo italiano ha la facoltà di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato di destinazione dei beni.

L'**opzione** può avere effetto dal 1° gennaio 2019, se a decorrere da tale data viene esercitata mediante comportamento concludente: la scelta compiuta vincola il soggetto per i due anni successivi e dovrà, poi, essere manifestata nella dichiarazione IVA 2020 relativa al 2019.

Trattandosi di cessioni che hanno come controparte un soggetto "non stabilito" in Italia, le operazioni in esame potrebbero rilevare ai fini della **comunicazione transfrontaliera** (c.d. "esterometro") di cui all'[art. 1](#) comma 3-*bis* del DLgs. 127/2015.

In primis, si evidenzia che il tenore letterale della norma che impone l'obbligo comunicativo e il relativo provvedimento attuativo (provv. Agenzia delle Entrate n. [89757/2018](#), § 9) non contemplano un'esclusione per il fatto che il cessionario sia un "privato", assumendo esclusivo rilievo il fatto che la controparte sia stabilita o meno in Italia. Tale aspetto trova anche conferma nella risposta a interpello n. [85](#) del 27 marzo 2019.

Al fine di comprendere quali operazioni dovranno essere incluse nella comunicazione, tuttavia, è opportuno effettuare alcune **distinzioni**.

Un primo elemento da considerare è la circostanza che l'operazione sia stata certificata mediante [fattura](#). L'[art. 22](#) del DPR 633/72, difatti, prevede l'esonerazione dall'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente) per le vendite "per corrispondenza" e

per le operazioni ad esse assimilate, effettuate da commercianti al minuto.

Per le medesime operazioni è, oltretutto, previsto l'**esonero** dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale (art. [2](#) lett. oo) del DPR 696/96).

È, dunque, inteso che, in assenza dell'emissione di un documento fiscalmente rilevante, i dati della cessione effettuata non dovranno essere riportati nell'esterometro.

D'altro canto, il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757 (§ 9.3) è sufficientemente chiaro nel delimitare l'**obbligo** comunicativo ai soli "documenti emessi".

Qualora il cedente abbia, invece, emesso la **fattura** (si voglia perché richiesta dal cliente, si voglia per scelta aziendale), le modalità di comunicazione e i precedenti chiarimenti di prassi, forniti in occasione dello "spesometro" (circ. Agenzia delle Entrate n. [1/2017](#)), sembrano deporre in favore dell'obbligo di includere i dati delle vendite a distanza nell'esterometro.

Comunicazione dovuta se è stata emessa fattura

In questa situazione, tuttavia, le **modalità** di comunicazione mutano a seconda che i dati si riferiscano alle vendite a distanza per le quali l'IVA è applicata in Italia (vale a dire il caso in cui la vendita sia "sotto soglia" e il cedente italiano non abbia optato per applicare l'IVA dell'altro Stato membro) piuttosto che alle vendite con IVA dello Stato di destinazione dei beni (per l'Italia, operazioni ricomprese tra le cessioni non imponibili *ex art.* 41 del DL 331/93).

Nel primo caso (applicazione dell'IVA italiana), nella comunicazione saranno indicate le **informazioni** relative all'aliquota del bene ceduto, nonché dell'imposta riportata sulla fattura.

Nel secondo caso (operazione non imponibile in Italia e tassata a destino), il soggetto passivo dovrà avvalersi del codice "N7" per identificare la "natura dell'operazione" (come indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. [1/2017](#) per lo "spesometro").

In entrambi i casi, non appare dovuto l'inserimento dell'identificativo fiscale della controparte (la quale è priva di codice fiscale italiano).